



COMUNE DI STRADELLA

PROVINCIA DI PAVIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Prima- – Seduta Pubblica di prima convocazione

NR. 24 DEL 29-06-2020

COPIA

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020

L'anno duemilaventi addì ventinove del mese di giugno, alle ore 21:00, presso la Sala consiliare, previo adempimento delle altre formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

CANTU' ALESSANDRO	P	MOSCATELLI DANIELE	P
DI MICHELE DINO	P	MANELLI FRANCESCA	P
RICOTTI ANDREA	P	MOLINELLI ALBERTO	A
GIANNINI ISABELLA	P	MAGGI PIER GIORGIO	P
VERCESI MARIA GRAZIA CARLA VITTORIA	P	MERALDI ANTONIA LUISA	P
QUARONI ALESSANDRO	P	MOSSI ALESSANDRA GIOVANNA	P
GALLI MICOL	P	LOMBARDI PIETRO ANGELO	P
FRUSTAGLI ANDREA	P	GROSSI MATTIA	P
GE MARIA ROSA	P		

Numero totale **PRESENTI: 16 – ASSENTI: 1**

Sono altresì convocati:

Assessore esterno	Presente /Assente
ANTONIO VECCHIO	P
ROBERTA REGUZZI	P

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE del Comune Dott.ssa Elisabetta D'Arpa.

Il sig. ALESSANDRO CANTU', nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta; quindi, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Dato atto che, in considerazione delle misure restrittive connesse all' emergenza CoViD 19 e delle modalità alternative consentite rispetto alle usuali modalità di tenuta delle riunioni, la seduta si è svolta in modalità telematica (videoconferenza) con regolare verifica delle presenze e delle votazioni;

Si dà atto che il consigliere Alberto Molinelli partecipa alla seduta ed i presenti risultano essere 17.

Il Sindaco informa i Consiglieri comunali sulla modalità di votazione convenuta durante la conferenza dei Capigruppo del 22 giugno: il voto sarà dichiarato da ciascun Capogruppo per tutti i componenti presenti, dopo la dichiarazione di voto sarà richiesto ai presenti se qualcuno del gruppo intende esprimere voto diverso. Allo stesso modo si procederà per votare l'immediata eseguibilità. I Consiglieri sono tutti favorevoli a detta modalità. Il Sindaco chiede conferma al Segretario Generale che si esprime favorevolmente.

Si dà atto che il Sindaco, in accordo con i Capigruppo consiliari, propone di accorpare la discussione dei punti 7 e 8 all'Ordine del Giorno, in quanto strettamente collegati e procedendo successivamente alla votazione di ogni singolo punto.

Il Consiglio Comunale, all'unanimità, approva la proposta del Sindaco.

Il Sindaco introduce l'argomento e cede la parola **all'Assessore alla partita Antonio Vecchio**, che così interviene secondo la trascrizione della registrazione:

“Sì grazie. Per quanto concerne l'IMU, sicuramente, è un articolato molto più semplice. Dobbiamo intervenire proprio a norma di legge per la riapprovazione delle aliquote IMU, sintetizzo, dopo la legge finanziaria. Quindi, l'art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 rivede che: << le Province e i Comuni approvano tariffe e prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione >>. Visto l'art. 107 comma 2 del D.L. 18/2020, più volte citato, convertito con modificazioni nella legge 27/2020, ha previsto che per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è differito al 30 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge. Quindi, richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, è la legge di bilancio 2020, stabilisce che: << a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale IUC >>, tanto per ricordare i termini, << di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti TARI, come abbiamo visto prima. L'imposta municipale propria IMU è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783, che ha stabilito l'accorpamento dell'IMU alla TASI, con conseguente soppressione di tale ultimo tributo >>.

Quindi, preso atto che a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla Legge 160/2019, quindi la legge di bilancio 2020.

Quindi, richiamati i commi da 739 a 783, viste anche le disposizioni del D.Lgs. 504/1992, dato atto che l'art. 1, comma 744, della legge 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, quindi i capannoni industriali, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento.

Riserva che non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Il successivo 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76, quindi lasciando tutto in capo allo Stato.

Poi, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie A/1, A/8 o A/9.

Sono assimilate alle abitazioni principali le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008. Questo è, invece, il passo fondamentale, la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai fini della sola applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.

Questo cambio perché in precedenza era il coniuge, ora la detrazione spetta solo in presenza di figli. Poi, anche un immobile concesso al personale in servizio appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia.

Quindi, richiamato, il comma 741, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze, area fabbricabile e terreno agricolo. Visto che l'area fabbricabile è quella utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi e nella nuova formulazione della norma, le aree fabbricabili pertinenti ai fabbricati non si tassano solo se hanno la qualifica di pertinenze urbanistiche, cioè se lo strumento urbanistico, generale o attuativo, prevede delle zone pertinenti e se sono accatastate unitamente al fabbricato. Infine è stato specificato, visti i numerosi contenziosi e posizioni contrastanti dei giudici tributari, che l'area edificabile è pertinente se è accatastata con il fabbricato. Questa sarebbe stata oggetto di discussioni e poi verrà ripresa come argomento nei Regolamenti Generali.

Si conferma ancora l'articolo 1 comma 758, per quanto concerne i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti, isole minori, a destinazione agro-silvo-pastorale, ricadenti in aree montane o di collina. Considerato che il comma 760 della legge 160/2019 conferma la riduzione del 25% delle imposte per gli immobili locali a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431, già previsto dal comma 53, art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e che per il Comune di Stradella si fa riferimento all'Accordo Territoriale per i comuni della Provincia di Pavia sottoscritto in data 03/09/2019.

Questa è una norma introdotta, recentissima. Prima non c'era questo accordo e questa riduzione non veniva applicata. Al momento abbiamo solo un caso perché è poco conosciuta e probabilmente, poi, è conveniente solo in qualche caso limitato. Per il resto vengono confermati le norme relative ai fabbricati di interesse storico artistico, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata

dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del Testo Unico 267/2000. Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente, nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

In questo caso sono norme che vengono conservate. Una norma aggiornata è che si ritiene opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. Questa agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Il Comune di Stradella l'ha sempre prevista.

Quindi, confermati gli altri elementi visti in precedenza, dato che ai sensi dell'art. 1, comma 761, sempre della legge 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno in cui è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto, è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente. Questa è una precisazione perché è oggetto di qualche contestazione. Per il resto, sono confermate tutte le norme precedenti. Poi, c'è la tabella relativa alle aliquote IMU applicabili per legge dal Comune per il 2020 che risultano le seguenti con le possibili applicazioni che sono confermate quelle che erano in precedenza... Successivamente si considera che l'unica disposizione a cui i Comuni dovranno fare riferimento nel 2020 ai fini dell'approvazione delle aliquote e del Regolamento IMU, è quella stabilita dall'art. 15 bis D.L. 30 aprile 2019 n. 34 convertito in legge 28 giugno 2019 n. 58, il "Decreto Crescita", che subordina l'efficacia di tali atti, quindi di queste determinazioni, alla loro trasmissione al MEF Dipartimento delle Finanze, da effettuare telematicamente entro e non oltre il 28 ottobre 2020, come era in precedenza.

Quindi, ci sono dei termini improcrastinabili. In caso di mancata pubblicazione nei termini di cui sopra, non troverebbero conferma le aliquote IMU vigenti nel 2019, in questo caso si riconferma, ma dovrebbero essere applicate le aliquote di base dettate dalla legge 160/2019. In poche parole essendo una imposta nuova, se non si approvano le aliquote non si applicano quelle del 2019 ma quelle base che sono notevolmente ridotte, 760 per mille. Quindi, la proponiamo come delibera, di rideliberare le aliquote che erano in vigore nel 2019 e quindi per il 2020, di cui abbiamo già pagato la prima rata.

Se necessario lo ripeto? Queste le aliquote: 10,25 per mille altri fabbricati, esclusi A10; 10,25 per mille immobili ad uso produttivo del gruppo catastale D, fabbricati cat. A10 - uffici, e D5 - banche, 10,60; abitazione principale e relative pertinenze escluse dall'IMU; abitazione principale di Categoria A/1, A/8, A/9 5 per mille; terreni agricoli 10,25 per mille; aree edificabili 10,60; fabbricati rurali ad uso strumentale, fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, i cosiddetti immobili merci – zero per mille, quindi l'aliquota è azzerata. Quindi, per questi immobili era prevista la TASI in certi comuni.

A Stradella la TASI non era prevista e di conseguenza la cosa rimane inalterata.

Questo per quanto riguarda la delibera relativa all'approvazione delle aliquote, dove sostanzialmente si propone di riapprovarle, fondamentalmente. Conseguentemente ci sono delle modifiche non sostanziali e adeguate a questa normativa, per il Regolamento IMU, dove dice: << art. 1 comma 738 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 ha abrogato con decorrenza 01/01/2020 l'Imposta Unica Comunale IUC >>. Per cui questa legge lascia ferme le facoltà di regolamentazione dell'IMU e stabilisce specifiche facoltà che i comuni possono altresì esercitare nella disciplina regolamentare dell'imposta municipale propria.

Quindi, si chiede di riapprovare il Regolamento, in cui il principale elemento è l'articolo 2 che, diciamo, è riaggiornato dove le aliquote di detrazione dell'imposta sono approvate con deliberazione dell'organo competente come previsto dall'art.1, comma 756 della legge 160/2019 e per l'anno 2021 si può diversificare come dai commi 741 - 755 della sopra citata 160, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate dal Ministro dell'Economia e delle Finanze sentita la Conferenza... Qui dice: << si riserva la possibilità di variare >>. L'altro punto: << il presupposto all'imposta non si applica per i fabbricati civili e le abitazioni destinate ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22/04/2008, adibiti ad abitazione principale >>. Poi, altro elemento importante è: << nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a catasto senza attribuzione di rendita o con l'attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale, è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso a catasto e versare la relativa imposta >>. Altro punto, sulla base imponibile relativa al fabbricato iscritto al catasto: << le variazioni di rendita catastale intervenute nel corso dell'anno a seguito di interventi edilizi sul fabbricato hanno effetti ai fini IMU a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo >>. Seguono delle precisazioni in merito alle proposte a mezzo... Per quanto riguarda le aree edificabili, anche questo è oggetto, magari, di contestazione: << l'area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio secondo le risultanze del Piano Regolatore Generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione da parte della Regione >>. Ai sensi dell'art. 1 comma 741 sempre della legge 160/2019: << si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente. Sono pertanto soggette all'Imposta Municipale Propria le cosiddette aree pertinenziali, purché non abbiano la suddetta qualificazione ai fini urbanistici e non siano accorpate catastalmente al fabbricato >>. L'art. 10 ridetermina le pertinenze per l'eventuale agevolazione a condizione che vi sia idoneità del proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e della pertinenza e che quest'ultima sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Un elemento molto chiaro. Altro punto importante... Prego? No, niente... Lo stato di inabitabilità o inagibilità può essere accertato da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, con spese a carico del possessore, che allega idonea documentazione alla dichiarazione o da parte del contribuente, mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva, quello che avevamo accennato.

Altro passaggio fondamentale è l'accertamento che poi va alla riscossione coattiva. Per omessa dichiarazione dei versamenti devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Lo abbiamo già detto, l'avviso di accertamento acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, di cui al D.P.R. 602/1973, ovvero dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910. Come abbiamo ricordato in precedenza, questo è in vigore dal 01/01/2020.

Per quanto riguarda l'art. 25, riscossione coattiva e forzata degli importi dovuti al Comune, in quanto sono modificate le norme relative al fermo amministrativo, il pignoramento diretto verso terzi, il pignoramento immobiliare, per gli atti di accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali emessi a partire dal 1° gennaio 2020, una volta decorsi trenta giorni dal termine per la proposizione del ricorso nei confronti dell'avviso di accertamento esecutivo tributario, la riscossione delle somme accertate viene affidata dal Comune al soggetto legittimato alla riscossione dell'importo. Quindi, si precisa che può essere affidata alla Agenzia delle Entrate o al Concessionario locale iscritto all'Albo oppure si può fare

direttamente in proprio dove il Funzionario Responsabile valuta quale siano le possibilità più opportune di attivare la riscossione in pendenza di giudizio. Poi, ci sono altri elementi dove si può agire in caso di rischio e di pericolo.

Il capogruppo di “Alleanza Civica la Torre detta Torre Civica” Pier Giorgio Maggi, così interviene secondo la trascrizione della registrazione:

“Bene. E’ possibile, dato che il testo è stato presentato in Commissione, arrivare un attimo... accelerare un po’ ? Posso fare una proposta operativa?”

L’assessore Antonio Vecchio: “Dica.”

Il consigliere Pier Giorgio Maggi: “Diamo atto della bellissima spiegazione ma vista l’ora e visti i tempi e visto che, comunque, è stato presentato con dovizia di particolari in Commissione, io direi che possiamo fare anche le dichiarazioni e procedere. Come vi dico, i punti dal 9 al 12 sono stati abbondantemente illustrati in Commissione e sono quattro emendamenti che sono estremamente tecnici, anche questi se li accorpate in attimo li risolviamo. Poi vedete voi.”

L’assessore Antonio Vecchio: “Sì, sento un attimo. Io non ho problemi. Per gli altri sto cercando di compattarli evidenziando soltanto i punti fondamentali, se siete d’accordo.”

Il Sindaco: “Va bene assessore Vecchio, concluda pure il suo intervento e la sua spiegazione che ormai...”

L’assessore Antonio Vecchio: “Io per l’IMU ho finito.”

Il Sindaco: “Era terminata perché eravamo all’ultimo passaggio. La spiegazione era già terminata, mi sembrava l’ultima frase dell’art. 25, la parte terminale. Per cui se non ha altro da aggiungere su questo, io aprirei il dibattito. Ci sono dei Consiglieri che vogliono intervenire? Vedo il consigliere Maggi che vuole intervenire, prego.”

Il consigliere Pier Giorgio Maggi: “Molto velocemente signor Sindaco. Ribadisco, parlo anche per i prossimi quattro punti. Accorpiamoli. Scusi non la sento.”

Il Sindaco: “I quattro punti verranno raggruppati ma la spiegazione verrà fatta...”

Il consigliere Pier Giorgio Maggi: “Ma se ritiene, parlo per il mio gruppo, sono stati illustrati bene in Commissione. Per noi non c’è necessità di ulteriori illustrazioni. Però, vedete voi.”

Il Sindaco: “Per quanto magari riassuntiva, è giusto comunque procedere ad una spiegazione perché è vero che siamo in streaming e ci può essere qualcuno che se non stasera lo potrà magari rivedere. Per cui una spiegazione quanto breve è doveroso comunque darla.”

L’assessore Antonio Vecchio: “Cercherò di essere...”

Il consigliere Pier Giorgio Maggi: “Lo facevo per voi. Io posso stare qui anche fino alle quattro del mattino, tanto non dormo mai. Allora, sul punto 7 volevo solo chiedere una cosa. Come mai non si è rinviata l’applicazione dell’IMU, vista l’emergenza che c’è stata? Come mai l’Amministrazione ha deciso non rinviarla? Solo questo chiedo.”

L'assessore Antonio Vecchio: “Ho capito, sì. Posso rispondere? Sì, ho capito la domanda. In effetti si era riservata la possibilità ai Comuni di fare slittare le scadenze o altro. L'abbiamo valutato sotto questo aspetto. Sostanzialmente, il rinvio della scadenza IMU, avrebbe portato ad un avvicinamento della seconda scadenza. Abbiamo visto anche che alcuni comuni addirittura l'hanno portata a dicembre, che è deleterio a questo punto. Partendo dal presupposto che l'IMU, è lo stesso ragionamento che fa lo Stato, è una patrimoniale che sarebbe concettualmente indipendente da una imposta sui redditi. Comunque un'agevolazione che spostava a settembre, avrebbe portato un ulteriore ingolfamento di tipo tributario e di oneri di pagamento. Allora, considerando altresì che chi volesse pagare, l'avrebbe proprio considerato un impegno ulteriore, forse, magari, avrebbe preferito pagare per tempo proprio per fruire di questa agevolazione. Se ci sono dei ritardi nei pagamenti di qualcuno che comunque vuole onorare l'impegno, la sanzione è a dir poco irrisoria. Mi fermo qua. Sono qualche euro, adesso l'ho scritto.. E non vengono neanche applicati talmente... A un anno arriva al 3,75.

Però, ripeto. Siccome è una patrimoniale se uno se l'accumula, poi dopo, diventa eccessivamente onerosa. Oltre tutto sulla prima casa, quella su cui, probabilmente, grava maggiormente, ipoteticamente, il peso di questa patrimoniale non c'è. Sulle categorie dove presumibilmente per i motivi più diversi può gravare questa ipotesi.

Quindi, la prima casa non è grave. Quindi, abbiamo fatto una scelta di lasciare le scadenze, io personalmente... Ecco, mi fanno rilevare che comunque la parte che lo Stato si riserva, il famoso 7,60, non lo rinvia, non lo prende neanche in considerazione. Quindi, la parte produttiva deve comunque, quindi sono capannoni industriali, la parte produttiva è comunque costretta a pagare. Questo è il criterio.

Abbiamo anche fatto una simulazione proprio sul numero, come posso dire, dei contribuenti. Per contribuenti si intende anche quello che non paga e nel nostro territorio la prima casa incide in un modo estremamente significativo.”

Il Sindaco: “Grazie, assessore Vecchio. Ci sono altri interventi di Consiglieri che hanno bisogno di qualche spiegazione in più su questi punti? Non vedo nessuna richiesta. Allora, io direi di procedere con le dichiarazioni di voto. Allora, andiamo in votazione per quanto riguarda il punto 7 dell'ordine del giorno: << IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020>>. Procediamo con la sola dichiarazione di voto. Mattia Grossi.”

Il capogruppo di “La Strada Nuova” Mattia Grossi, così intervieni secondo la trascrizione della registrazione:

“Per quanto riguarda il punto 7, il mio voto è astenuto.”

Il Sindaco: “Pier Giorgio Maggi.”

Il consigliere Per Giorgio Maggi: “Sul punto 7 noi votiamo contro perché non siamo d'accordo sulla scelta che è stata fatta.”

Il Sindaco: “Daniele Moscatelli.”

Il capogruppo di “Per Stradella Cantù Sindaco” Daniele Moscatelli, così intervieni secondo la trascrizione della registrazione:

“La scelta che è stata fatta per quanto riguarda il rinvio? Va beh. E' un Regolamento che a norma di legge doveva essere approvato per forza, cioè non capisco questo. Comunque... Lo Stato ha deciso di levare la TASI e di accorparla all'IMU. Noi a Stradella la TASI non

l'avevamo. Quindi, alla fine della fiera da quanto ho capito io, non è cambiato nulla per i contribuenti per quanto riguarda quest'anno. Il voto è sicuramente favorevole.”

Si dà atto che successivamente alla votazione del punto 7, il Sindaco cede la parola ai Capigruppo per le dichiarazioni di voto relative al punto 8 all'ordine del giorno.

Il Sindaco cede quindi la parola al **consigliere Mattia Grossi** che così interviene secondo la trascrizione della registrazione: “Anche per questo punto il mio voto è astenuto.”

Il Sindaco: “Capogruppo Maggi.”

Il consigliere Per Giorgio Maggi: “L'avevo anticipato. Ci asteniamo.”

Il Sindaco: “Capogruppo Moscatelli.”

Il consigliere Daniele Moscatelli: “Favorevole.”

Quindi esaurita la discussione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

Visto l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

Dato atto che il Decreto del Ministero dell'Interno del 17 dicembre 2019 n. 295 ha stabilito il differimento al 31 marzo 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli Enti locali, ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 267/2000, che è stato poi ulteriormente prorogato al 30 aprile 2020 dal D.M. 28 febbraio 2020;

Visto l'art. 107, comma 2 D.L. 18/2020, convertito con modificazioni in L. 27/2020, il quale ha previsto che *«per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge»*;

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”* e che ha stabilito l'accorpamento dell'IMU alla TASI, con conseguente soppressione di tale ultimo tributo;

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019.

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

Visto che l'area fabbricabile è quella utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi e **nella nuova formulazione della norma le aree fabbricabili pertinenziali ai fabbricati non si tassano solo se hanno la qualifica di pertinenze urbanistiche (cioè se lo strumento urbanistico, generale o attuativo, prevede delle zone pertinenziali) e se sono accatastate unitamente al fabbricato.**

Considerato che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e che per il Comune di Stradella si fa riferimento all'Accordo Territoriale per i comuni della Provincia di Pavia sottoscritto in data 03.09.2019.

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

Ritenuto opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno (*obbligo a decorrere dall'anno d'imposta 2021: Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020*);
- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

Considerato che, a fronte dell'intervenuta incorporazione della TASI nell'IMU, il Legislatore ha sostanzialmente previsto che le aliquote di base della TASI dovranno sommarsi a quelle dell'IMU per garantire dal 2020 l'invarianza di gettito rispetto alle due imposte applicate fino al 2019;

Considerato che, a fronte di quanto sopra indicato, le aliquote IMU applicabili per legge dal Comune nel 2020 risultano essere le seguenti:

<p>Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale</p> <p>Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011</p>	<p>Esclusi dall'IMU</p> <p>5 per mille, con possibilità di aumento fino al 6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento</p>
--	---

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	1 per mille con possibilità di azzeramento
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	1 per mille con possibilità di aumento fino al 2,5 per mille o diminuzione fino all'azzeramento (Esenti dal 1° gennaio 2022)
Terreni agricoli	7,6 per mille, con possibilità di aumento fino sino al 10,6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento
Aree edificabili	7,6 per mille, con possibilità di aumento fino sino al 10,6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	8,6 per mille, di cui 7,6 per mille riservato allo Stato, con possibilità di aumento fino al 10,6 per mille o diminuzione fino al 7,6 per mille
Altri fabbricati	8,6 per mille, con possibilità di aumento fino al 10,6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento

Considerato che, con la risoluzione n. 1/DF/2020, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito importanti chiarimenti in merito alle modalità di approvazione delle aliquote IMU 2020, con riferimento alle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 756-757 e 766 L. 160/2019, che hanno previsto:

- la possibilità per i Comuni, a decorrere dal **2021**, di diversificare le aliquote previste dal Legislatore, ma soltanto con riferimento alle fattispecie individuate con apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, e, quindi, entro il 30 giugno 2020 (art. 1, comma 756);
- l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU sulla base di un apposito applicativo reso disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il Decreto di cui al comma 756, il cui prospetto formerà parte integrante della delibera, che non sarà idonea a produrre effetti, ove sia approvata senza lo stesso prospetto (art. 1, comma 757);
- l'approvazione di un ulteriore decreto del MEF e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio, con cui dovranno essere individuati i requisiti e i termini di operatività dell'applicazione informatica che verrà resa disponibile ai contribuenti sul Portale del Federalismo Fiscale per la fruibilità degli elementi informativi utili alla determinazione e al versamento dell'imposta, avvalendosi anche delle informazioni dell'Agenzia delle Entrate e di altre Pubbliche Amministrazioni;

Considerato che, con la risoluzione n. 1/DF, il MEF ha quindi chiarito che le nuove modalità di predisposizione e pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote IMU opereranno solo dal 2021, con conseguente possibilità per i Comuni di procedere all'adozione delle aliquote IMU per l'anno 2020 nei termini fissati a livello nazionale per l'approvazione del bilancio e con l'utilizzo di un modello di delibera non ancora vincolato dalle indicazioni ministeriali;

Considerato che l'unica disposizione a cui i Comuni dovranno fare riferimento nel 2020 ai fini dell'approvazione delle aliquote e del regolamento IMU è quella stabilita dall'art. 15bis D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58 (Decreto Crescita), che subordina l'efficacia di tali atti alla loro trasmissione al MEF – Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica entro il 14 ottobre 2020, ai fini del loro inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi entro il 28 ottobre 2020;

Considerato che, in caso di mancata pubblicazione nei termini di cui sopra, non troverebbero conferma le aliquote IMU vigenti nel 2019, ma dovrebbero essere applicate le aliquote di base dettate dalla L. 160/2019.

Vista la deliberazione di C.C. n. 5 del 28.01.2019, con cui sono state approvate le aliquote dell'IMU per l'anno 2019;

Considerato che il Comune non aveva previsto l'applicabilità della TASI nel 2019, per cui le aliquote IMU previste nello scorso anno risultano compatibili con quelle minime e massime definite dalla L. 160/2019;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con deliberazione di C.C. n. 55 del 31.10.2012 e il suo aggiornamento;

Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente.

Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Visto l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.

Attestata l'insussistenza di situazioni che possano generare conflitto di interesse;

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto l'esito della seguente votazione, resa e verificata nelle forme di legge:

Presenti n. 17

voti favorevoli n. 12

voti contrari n. 4 (Lombardi, Maggi, Meraldi, Mossi)

Astenuti n. 1 (Grossi);

D E L I B E R A

1. **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **di approvare**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all'IMU, con efficacia dal 1° gennaio 2020:

Altri fabbricati (esclusi A10)	10,25 per mille
---------------------------------	-----------------

Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (esclusi D 5)	10,25 per mille, di cui 7,6 per mille riservato allo Stato, con possibilità di aumento fino al 10,6 per mille o diminuzione fino al 7,6 per mille
Fabbricati cat. A10 (uffici) e D 5 (banche, assicurazioni)	10,60 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	Esclusi dall'IMU 5,00 per mille
Terreni agricoli	10,25 per mille
Aree edificabili	10,60 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	0 per mille (azzeramento aliquota)
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	0 per mille (azzeramento aliquota) (Esenti dal 1° gennaio 2022)

3. **di confermare**, con riferimento all'esercizio finanziario 2020, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;
4. **di riservarsi**, per le ragioni sopra esposte e per quanto di competenza, di apportare eventuali successive modifiche al presente atto, entro il termine ultimo fissato dalla normativa statale;
5. **di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale nella sezione dedicata;
6. **di confermare** che, ai sensi dell'art. 15**bis** D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58, l'efficacia della presente delibera deve intendersi subordinata alla sua trasmissione al MEF – Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica entro il 14 ottobre 2020, ai fini del suo inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi entro il 28 ottobre 2020.

SUCCESSIVAMENTE

Attesa l'urgenza di provvedere in merito;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'esito della seguente votazione, resa e verificata nelle forme di legge:

Presenti n. 17
voti favorevoli n. 12
voti contrari n. 4 (Lombardi, Maggi, Meraldi, Mossi)
Astenuiti n. 1 (Grossi);

d i c h i a r a

la presente immediatamente eseguibile.

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE
RIGUARDANTE: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) APPROVAZIONE
ALIQUOTE ANNO 2020**

Il sottoscritto, responsabile del servizio, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla
regolarità tecnica del presente provvedimento.

Stradella, lì 22-06-2020

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

f.to Dott.ssa Ilaria Balduzzi

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE
RIGUARDANTE: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) APPROVAZIONE
ALIQUOTE ANNO 2020**

Il sottoscritto, responsabile del Servizio Finanziario, formula il proprio parere Favorevole in
ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Stradella, lì 22-06-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO

f.to Dott.ssa Ilaria Balduzzi

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to *ALESSANDRO CANTU'*

IL SEGRETARIO
f.to *Dott.ssa Elisabetta D'Arpa*

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 775 Reg. Pubbl.

- Copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 28-07-2020 all'Albo Pretorio on line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì 28-07-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to. *Dott.ssa Elisabetta D'Arpa*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata come sopra indicato ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in data 07-08-2020

Lì 07-08-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Elisabetta D'Arpa

Copia conforme all'originale per estratto, ad uso amministrativo.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Elisabetta D'Arpa